

PROF. GIORGIO DEL VECCHIO

DIRITTO E PERSONALITÀ UMANA

NELLA STORIA DEL PENSIERO

PROLUSIONE AL CORSO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

NELL'UNIVERSITÀ DI FERRARA

LETTA IL 19 GENNAIO 1904



BOLOGNA

STAB. TIP. ZAMORANI E ALBERTAZZI

Piazza Calderini, 6 - Palazzo Loup

1904

Estratto dalla *Rivista di Filosofia e scienze affini*

Marzo 1904 - Anno VI. Vol. I. N. 3

Signori,

Io soddisfo insieme a un impulso del mio animo e ad un sentimento di dovere rivolgendo, innanzi tutto, un caldo ringraziamento a questa insigne Facoltà giuridica e all' illustre Deputazione universitaria, per l'onore fattomi col chiamarmi a professare qui, nell' antico ed ora rifiorante Ateneo della gloriosa Ferrara, la Filosofia del diritto.

Nell' iniziare il mio corso non intendo oggi di delineare un programma. Ciò potrebbe invero apparire desiderabile ed opportuno, sia per certe generali esigenze didattiche, sia anche, in ispecie, per l' indole della materia, che è, in certo senso, programmatica per essenza; e tanto più ciò potrebbe parer necessario, allorchè, come nel mio caso, l' insegnante non possa *a priori* dichiararsi seguace di quello che, nel momento attuale, è l' indirizzo predominante nella materia. Ma appunto, o Signori, le condizioni presenti della Filosofia del diritto mi dissuadono dal tentare oggi di disegnarvi sistematicamente un programma. Troppo la Filosofia del diritto si è ormai dilungata, nella mente dei più, dal suo originario ufficio di esplicatrice e propugnatrice

dell'ideale della giustizia, troppi pregiudizî, di varia specie, si sono oggi accumulati contro di essa come scienza razionale del giusto in sè, da potere io sperare, non che di abatterli, ma pure di analizzarli in un'ora. Nè, d'altra parte, un programma sarebbe oggi possibile se non sul fondamento di una tale analisi negativa; poichè senza questa, la ristorazione di quanto vi è di eternamente vero nel patrimonio della Filosofia classica del diritto difficilmente potrebbe dimettere l'apparenza e sfuggire al sospetto di essere una sterile e mal consigliata ripetizione di vecchi errori e di teorie superate. Solo sul fondamento di quella critica preliminare potrebbe luminosamente mostrarsi, come sia possibile sceverare le incrostature accidentali e caduche de' vecchi sistemi dal loro nocciolo sostanziale ancor vivo, e sempre capace di nuove diramazioni e delle fruttificazioni più rigogliose. Operata sì fatta cernita, apparirebbe come quelle che son davvero le acquisizioni scientifiche dei nostri tempi non contraddicono alle intuizioni ed alle dottrine — rettamente intese — dei classici indagatori dell'assoluto giuridico, anzi meravigliosamente rientrano in esse, e, porgendo loro nuove conferme, effettivamente le integrano.

Però noi non possiamo entrare ora in siffatta critica, che involgerebbe necessariamente tutte le capitali questioni, di metodo e di materia, che fanno oggi sì controverso il campo della Filosofia del diritto; nè d'altra parte io vorrei, chè troppo contrasterebbe al senso scientifico mio, come al vostro, enunciare un programma in guisa puramente dogmatica.

Ecco dunque perchè, anzi che tracciare un quadro integrale e metodico della materia, io mi propongo oggi di toccare solo, quasi *essotericamente*, alcuni punti più rilevanti di essa e della sua storia; in guisa però da far campeggiare quello che è a mio

parere il problema centrale della Filosofia del diritto, il rapporto tra diritto e personalità umana; e da mostrare, sempre per quanto è possibile in breve, la connessione di tal problema, e quindi della stessa Filosofia del diritto, colla concezione generale del mondo. Forse da questo rapido schizzo riuscirà meglio chiarita, che non da una pura dissertazione metodologica, la vitale necessità della nostra scienza, il suo oggetto supremo, e la funzione precipua che le compete nella vita e nell'economia del pensiero.

Nella Filosofia del diritto interferiscono, come il nome stesso fa manifesto, la Filosofia e la Giurisprudenza. Obiettivamente, essa è un'equazione ideale tra cotesti due termini; subiettivamente, è la risultante dell'abito giuridico e dell'abito filosofico proprio de' suoi cultori. Essa si annunzia dunque a volta a volta come Giurisprudenza elevata ad universale, o come Filosofia applicata a un oggetto particolare — il diritto. La dipendenza della Filosofia del diritto dalla Filosofia generale è evidente in questo secondo caso; ma non è propria solo di esso. Anche allorquando la Filosofia del diritto si presenta quale un'emanazione o proiezione ideologica della Giurisprudenza, le sue dottrine di necessità si risentono della Filosofia dominante: poichè ritraducono quello spirito filosofico che già *a priori*, più o meno consapevolmente, si è trasfuso nei dati positivi della Giurisprudenza. La Filosofia del diritto emerge in somma appunto da quella parte della dottrina giuridica, che più direttamente si riconnette col pensiero filosofico, e ne è più immediatamente improntata.

Da ciò il nesso regolare e costante, spesso avvertito, tra le fasi della speculazione filosofica in generale e quelle della Filosofia del diritto.

Nell' antichità classica, più che di nesso, sarebbe proprio parlare di commistione. La Giurisprudenza, strettamente intesa, non ebbe in Grecia un grande sviluppo scientifico, e perciò i filosofi, discorrendo della giustizia, non avvertirono l' esigenza di porre le loro dottrine su questo punto in un rapporto ben definito colle istituzioni giuridiche positive; ora appunto questo rapporto tra la giustizia speculata e il fatto giuridico, comunque lo s' intenda e lo si determini, è parte essenziale della Filosofia del diritto. L' equazione tra Giurisprudenza e Filosofia era imperfetta, per insufficienza del primo termine; e però la Filosofia del diritto fu, presso i greci, diluita nella Filosofia generale, e in certo modo assorbita da essa.

Il contrario avvenne presso i romani, dove al rigoglioso fiorire della scienza giuridica non corrispose un' adeguata Filosofia. Le dottrine della Stoa penetrarono bensì profondamente i giureconsulti romani, ed ebbero parte considerevole non solo nella scienza, ma anche nella formazione e nello sviluppo storico degl' istituti. In quelle dottrine imperiose, austere e cosmopolitiche, sublimi per la loro stessa serena rigidità, i giureconsulti romani riconobbero espresso quell' ideale medesimo, che il popolo di Roma s' era sforzato e si sforzava tuttavia di attuare colle sue leggi e coi suoi ordinamenti di pace e di guerra. Per questa profonda ragione le teorie stoiche divennero il fondamento della Filosofia del diritto in Roma. La dottrina del *jus naturale*, quale ivi si formò, era bensì da un lato un effetto dello sviluppo interiore del diritto positivo romano, ed in ispecie dello *jus gentium*; ma dall' altro lato, e al tempo medesimo, era pure un riverbero di quella speculazione greca, che non per caso aveva trovato il maggiore credito in Roma. Su questa base — notiamolo per incidenza — crediamo possano conciliarsi le opposte tesi sostenute già notoriamente dal Voigt e dal Hildenbrand.

La Filosofia del diritto non ebbe tuttavia nel mondo romano uno svolgimento sistematico molto esteso, per l'accennata manchevolezza dell'indagine filosofica. Elementi speculativi si trovano sparsi a dovizia nella Giurisprudenza romana; ma essi non formano oggetto di una indagine scientifica propria, non sono colpiti e sistemati dall'astrazione. Così, mentre il pensiero greco ci rappresenta il Diritto assorbito dalla Filosofia, il pensiero romano ci rappresenta una Filosofia stemperata e rifiuta attuosamente nel Diritto. L'uno e l'altro pensiero restano però, ciascuno per il suo lato, le fonti classiche della Filosofia del diritto: la quale, in tutto il suo svolgimento storico, ebbe in fatti sempre ad attingere elementi speculativi dal mondo greco, ed elementi giuridici da quello romano (1).

La natura umana era stata, specialmente per opera della speculazione greca, considerata anche nelle sue determinazioni più generali; ma di regola, per ciò che si riferisce al diritto, così in Grecia come in Roma l'uomo era stato sempre identificato col *cittadino*. Appunto perchè da quella speculazione era risultata l'appartenenza allo Stato come un'esigenza assoluta per l'individuo, la personalità umana non appariva veramente compiuta, agli occhi degli stessi filosofi, se non in quelli che già di fatto si trovavano a possedere i diritti civili. Il concetto filosofico di ciò che l'uomo è per natura vale bensì, per riflesso, a mitigare la condizione dei non cittadini, stranieri e schiavi; i quali non furono mai in realtà trattati siccome *cose*, secondo vorrebbe la pura costruzione dogmatica del diritto antico; tuttavia, per proprio assunto immediato, sì la Filosofia greca, come

(1) Cfr. FILOMUSI GUELFI: *La dottrina dello Stato nell'antichità greca nei suoi rapporti con l'Etica* (Napoli, 1873), Conclusione.

la Giurisprudenza romana non contemplarono mai la personalità giuridica dell' uomo se non in quanto la trovarono già avverata entro i termini dello Stato. L'analisi dei rapporti tra la personalità psicologica naturale ed il suo riconoscimento politico, tra i diritti dedotti razionalmente dalla natura umana e quelli attribuiti nell'ordine positivo a classi sociali determinate, è precisamente, come accennammo, la parte più debole della Filosofia giuridica antica; la quale per ciò non fu *critica* teoricamente, come praticamente non fu rivoluzionaria.

La concezione cristiana del mondo fu nelle sue origini un tentativo di sollevare la dignità dell'essere umano, riconoscendo in esso, sol perchè tale, un principio divino ed eterno, e accomunando quindi tutti gli uomini in un ordine di ideale uguaglianza, sopra la contingenza della loro diversa sorte terrena. È da notare però che in tal concezione il valore dell'individuo è riposto non tanto nella sua natura attuale, quanto in un'aspettazione od aspirazione ultranaturale, di cui l'individuo stesso è capace; la *sede*, per così dire, della sua dignità etico-giuridica non è propriamente in lui, ma sopra di lui. Fino a che tuttavia cotesto rapporto tra l'individuo e il principio divino fu concepito nella sua forma originale, per cui esso si risolveva in un vincolo puramente interiore e diretto tra l'uomo e la divinità soprastante, esso poteva equivalere, massimamente nei suoi riflessi giuridici, a un titolo o a una ragione di autonomia. Ma da che un potere sociale si venne formando, quale terzo termine nel rapporto, ed impose la sua *mediazione* come necessaria per ricondurre l'umano al superumano, quella medesima idea, che prima aveva avuto significato di redenzione e di elevazione dell'individuo, si convertì al contrario in uno strumento di sua soggezione incondizionata. La dipendenza, puramente

spirituale ed intima, tra l'uomo e una *vox divina* manifestantesi nella sua stessa coscienza, si rese obiettiva, divenne esteriore; cioè si mutò in una dipendenza gerarchica tra uomini dominanti e uomini dominati, tra i ministri ed i sudditi della divinità. E, nonostante questo trapasso, tale rapporto di dipendenza conservò gli stessi caratteri di assolutezza e di *introspektività*, che gli erano propri nella sua prima forma.

Nella complicazione delle gerarchie, circuenti non solo l'attività esteriore, ma anche le fonti intime del pensiero, si doveva così smarrire infecondamente quel principio di elevazione etica della personalità umana, che era pure nello spirito originario della dottrina. La dignità virtuale della persona umana, che solo in un trascendente futuro attende un'esplicazione adeguata, resta intanto, nel mondo della natura, non più che come un miraggio; e il principio della divina essenza dell'anima, e la speranza di un'eterna salute, lungi dal sollevare tutti gli uomini ad una ragione sociale di libertà, servono nel fatto a legittimare qualunque forma d'imperio e di signoria, per quanto oppressiva, che si eserciti in nome di quel principio ed in relazione con quell'intento.

E pure tutto ciò non è altro che logico. La libertà è essenzialmente la posizione di un essere come fine; da che la vita dell'uomo è considerata, anzichè come un fine, come un mezzo per ottenere un fine prefisso da una volontà superiore, essa non è più rispettabile per se stessa, ma solo finchè sia diretta effettivamente a quel fine. La ragione della vita è posta di là dalla vita; ed esigere durante questa una libertà assoluta per l'uomo apparirebbe come una negazione di quel *di là*, come un riconoscimento di quella volontà superiore: ed in concreto, come una ribellione agli organi del potere sociale che di tal volere si affermano rappresentanti e depositari.

Il concetto giuridico della personalità umana ci si presenta dunque, anche nel medio evo, legato a quello filosofico. L'anima dell'individuo è creata, non crea; il volere umano è suddito, non autore della sua legge. Come nell'ordine teoretico, così anche in quello pratico, la mente umana è regolata dai suoi oggetti, non regolatrice rispetto ad essi. L'aspirazione all'autonomia — il gran motore d'ogni sviluppo storico — cede pertanto generalmente ad un'inestinguibile sete di autorità. Il principio che la vita ha un valore *provvisorio*, e tutta dipende da un volere supremo ed imperscrutabile che ne addita imperiosamente il fine, soffoca ogni iniziativa della ragione individuale, frustra ogni tentativo di libera e diretta speculazione della natura, e fa convergere invece tutto il pensiero nell'elaborazione puramente *ruminatrice*, e perciò necessariamente sterile, dei dogmi preconcipiti, e tutta l'azione nella remissiva osservanza di essi.

Questo atteggiamento *passivo* ed *eteronomico* dello spirito è esattamente l'inversione dell'angolo visuale necessario per concepire la personalità umana quale principio assoluto, sì nell'ordine speculativo come in quello etico-giuridico.

Se la teoria filosofica del diritto doveva risorgere ed acquistare caratteri definiti di scienza autonoma, era necessario anzitutto che una crisi profonda facesse recuperare il perduto senso della essenziale *umanità* del diritto, e che la visione naturale del giusto si liberasse dagli elementi estranei che l'avevano deformata.

Il ritorno alle fonti classiche fu un primo stimolo a tale rinnovamento. La Filosofia del diritto cominciò in fatti a risorgere appunto allora che i rinascenti studî del diritto romano da un lato, e dall'altro i ritrovati libri aristotelici della *Politica* (sec. XIII), ebbero portati nuovi alimenti concettuali alle grandi contese

politiche che si venivano delineando nei due ultimi secoli del medio evo. In quel faticoso periodo di gestazione, nel quale l'analisi può agevolmente scoprire tutti i germi delle teorie successive, era però ancor dominante la concezione teologica del mondo, e tuttavia saturava del suo spirito autoritario l'attività del pensiero, dando un particolare carattere pure a quei tentativi di nuova speculazione che si iniziavano sui fondamenti dei classici. Così fu possibile quel fatto singolarissimo e intrinsecamente contraddittorio (bene rilevato dall'Oncken), per cui l'opera di Aristotele fu canonizzata dalla scolastica, e combattuta poi acerbamente dai primi campioni della coscienza moderna e del metodo di osservazione: mentre a tenor di logica, cioè se Aristotele fosse stato ben conosciuto, avrebbe dovuto accadere appunto il contrario.

Un vero e compiuto riorganamento scientifico della Filosofia del diritto fu possibile solo allora che nella Filosofia in generale, cioè nei principî direttivi di tutto quanto il sapere, si venne determinando una rigenerazione corrispondente. È tutto un grandissimo moto, eminentemente complesso e concatenato, che noi vediamo compiersi per vie apparentemente diverse, ma in realtà concorrenti, e che prende diversi nomi solo secondo i suoi varî aspetti: e si chiama rinascimento delle arti belle e delle scienze della natura, protesta religiosa, riforma del metodo e inizio di ciò che tecnicamente si dice Filosofia moderna, costituzione autonoma, infine, della *scienza del diritto naturale*: che non è altro che il nome tradizionale e classico della Filosofia del diritto. È tutto un processo di emancipazione dello spirito, un trionfo — preparato di lunga mano, con lotte travagliose e in parte cruenta — della ragione e della personalità umana, che prende rinnovellata coscienza della sua forza e della sua sovrana dignità in ogni ramo.

È necessario considerare più da vicino l'effetto di questo grande rivolgimento, per rilevare qui in modo speciale il nesso accennato, tra il concetto filosofico della natura umana e l'applicazione di esso nella teoria del diritto.

Ciò che distingue la nuova età dalla precedente, e determina la nuova orientazione di tutto quanto il pensiero, è, in generale, questo capitalissimo fatto: l'uomo, che nel medio evo aveva derivato se stesso da un principio esteriore, e contemplato sè e il mondo solo attraverso forme dogmatiche imposte, ricorre ormai alla sua propria ragione, si affida a questa come a sommo criterio del vero, e si pone così in *diretto* rapporto colla natura.

Questo il principio più generale, che mostra anche il significato psicologico della vasta e profonda crisi. La nuova posizione dello spirito umano rappresentava in parte un ritorno alla concezione classica della vita; e allo studio, ormai largamente e liberamente ripreso, dei tesori intellettuali greci e latini è da attribuirsi in ispecie il senso nuovo e più libero della forma, e la prevalenza dell'elemento estetico che si rivela in tutte le opere dell'età della rinascenza. Un altro grande frutto di quello studio è il ridestato culto dell'*umano*, cioè l'apprezzamento pieno ed equilibrato di tutto quanto è proprio naturalmente dell'uomo, in ogni suo aspetto: venendo meno quella serie di pregiudizî ascetici, secondo i quali il corpo era oggetto di sprezzo, e la mortificazione del senso era reputata il mezzo più acconcio e più meritorio per sollevare e purificare lo spirito. La visione *armonica* della vita, che era stata la gloria massima della civiltà greca, ritorna in questa nuova aurora di civiltà; ed è come la tacita ispiratrice dello stesso rinnovamento scientifico.

Certo non iscompaiono per ciò tutti i vincoli dello spirito dogmatico del medio evo, che conserva ancora in parte il suo impero, e potentemente avversa l'estendersi delle nuove correnti intellettuali; ma d'altra parte, e quasi in compenso, vuolsi avvertire che il lavoro paziente e tutto analitico compiuto dalla scolastica intorno ai dogmi aveva recato anche qualche buon frutto. Da quell'arido e duro tirocinio della ragione, costretta ad esercitarsi entro limiti angusti e prestabiliti, era derivato un estremo raffinamento delle facoltà di astrarre, distinguere e argomentare; e se una gran parte dell'opera compiuta perdettero ogni significanza col cadere dei presupposti su cui poggiava, restò tuttavia acquisito quel più destro ed acuto *sensu dialettico*, che doveva trovare indi innanzi un'applicazione ben più feconda nello studio spregiudicato della mente e della natura.

Si direbbe che l'umanità in genere abbia sentito il bisogno, in quell'ora decisiva della sua storia, di sottoporsi a un processo simile a quello che Cartesio riferisce di aver imposto a se stesso, allorchè volle incominciare una nuova vita intellettuale. « Io mi persuasi », egli scrive (1), « che, per tutte le opinioni alle quali avevo sino allora dato credenza, io non potevo fare di meglio che imprendere una buona volta a spogliarmene, affine di rimetterne poi o altre migliori, o anche le stesse, allorchè le avessi aggiustate al livello della ragione ». La crisi rigeneratrice, che si compì nella mente del padre della Filosofia moderna, è propriamente analoga a quella che si avverò allora in tutto il pensiero. Lo sgombro deliberato degl'*idoli* mentali imposti dalla tradizione e accettati sino allora a *priori*, la sostituzione della riflessione critica alla recezione dogmatica, la

(1) *Discours de la Méthode*, II partie; cfr. *Méditations*, I.

subiettivazione di tutto il sapere, ossia la riduzione di esso al principio suo, la *coscienza*, sono fatti (o per meglio dire *inversioni metodiche*) che avvengono allora in tutti i rami dell'attività dello spirito, e danno origine in ciascuno di essi a una nuova e potente rifioritura.

Specialmente connesso col rinnovamento della Filosofia è quello delle scienze della natura. Non si può comprendere appieno l'opera di Bruno, di Bacon e di Cartesio, senza quella di Copernico, di Keplero e di Galileo. Una serie di presupposti comuni determina l'una e l'altra categoria. Cominciava allora ad affermarsi l'idea, che doveva aver poscia fino ai dì nostri un sì meraviglioso sviluppo, che la scienza deve operare sul fondamento della osservazione spregiudicata dei fenomeni naturali. Questo concetto, in apparenza sì semplice, e che in Germania si suol chiamare della *scienza senza presupposti*, implica invece tutto un programma razionalista. La fede nella sperimentazione è legittima solo quando si ammetta che la mente umana è per sè sola adeguata alla conoscenza del vero. Non per caso le scienze della natura poterono sorgere e celebrare i loro più gloriosi fasti nel tempo stesso che la ragione era dichiarata dalla Filosofia il primo e più certo criterio conoscitivo.

Quella stessa esigenza critica, che nel campo delle scienze fisiche aveva portato a sottoporre tutti gli oggetti al solo lume naturale della ragione, doveva manifestarsi anche in materia di fede, portando a riconoscere pure quivi la coscienza individuale come principio. La Riforma religiosa, che ebbe un incalcolabile effetto su tutta la civiltà successiva, ha appunto questo significato. Al modo stesso che la lettera dei dogmi antichi doveva ormai cessare di vincolare la mente umana nella contemplazione della natura, così parimente doveva cessare di vincolarla in

quella di Dio. Anche in questo punto speciale si volle instaurare una relazione diretta tra il soggetto pensante e l'oggetto suo; relazione diretta, che è come dire scevra d'intromissioni, e però fondata su l'autonomia interiore del primo termine.

Benchè la Riforma abbia dato luogo ben presto, per ragioni che qui sarebbe superfluo mostrare, ad un nuovo dogmatismo, certo è ch'essa corrispose nel suo principio alla generale tendenza dianzi notata, per cui lo spirito umano veniva sostituendo l'autorità di se stesso a quella esteriore, che la tradizione imponeva.

Il *diritto di dubitare* — avente per presupposto una sola certezza: quella del soggetto che dubita — s'era adunque affermato nelle scienze della natura coll'esigenza della osservazione sperimentale, nella religione coll'esigenza del libero esame e della interpretazione individuale delle Scritture: solo però dalla Filosofia poteva avere una dilucidazione sistematica sufficiente. In ciò sta l'immensa importanza dell'opera cartesiana: la quale, sebbene dogmatiche ne siano state le conclusioni, fu però nel suo originale principio gloriosamente ed insuperabilmente *critica*.

Il *dubbio metodico* assume nella Filosofia di Cartesio una significanza affatto speciale, perchè ivi esso è dedotto consapevolmente e sistematicamente dal vero suo presupposto: cioè la *libertà dello spirito*. È « l'esprit, qui, usant de sa propre liberté, suppose que toutes les choses ne sont point », per valerci delle parole medesime di Cartesio (1). Lo spirito, nella sua *fuga* ipotetica attraverso gli oggetti, che dissolve dialetticamente negandone a bella prova la realtà, trova finalmente in se stesso il

(1) *Abrégé de la seconde Méditation*

termine certo, dove *consistere*; trova in se stesso il substrato e la ragion sufficiente della sua stessa crisi, il fondamento inconcusso, inabolibile, imprescindibile d'ogni verità e d'ogni dubbio. *Cogito, ergo sum*; cioè io sono assolutamente pensiero, e il mio pensiero è la prima legge e la prima guarentigia d'ogni esistenza.

Lo spirito — *res cogitans* — è dunque una sostanza, ossia un che di autonomo, un assolutamente *prius*. L'io ha in se medesimo la facoltà di produrre idee, le quali non derivano da oggetti esterni, ma solo dalla sostanza stessa dell'io; onde in questo senso son dette *innate* (1).

Come poi, nel sistema cartesiano, l'idea di Dio, che è una proiezione del soggetto pensante, giunga in fine ad avere un valore obiettivo che trascende quello dello stesso soggetto, non dobbiamo qui esaminare. Ciò appartiene alla *logica interna* del sistema. Quello che importava a noi di accennare è solo il punto iniziale, l'assunto fondamentale del sistema medesimo: cioè l'elevazione della coscienza individuale a principio supremo della concezione del mondo.

Colla dottrina della sostanzialità dell'anima era riconosciuto il valore assoluto della persona umana nel rispetto teoretico. Ma, per l'intrinseca connessione già rilevata, e che qui sopra tutto chiarissimamente riluce, questo stesso principio doveva esser pure affermato *praticamente*, ossia ritradursi nelle dottrine

(1) « Lorsque je dis que quelque idée est née avec nous, ou qu'elle est naturellement empreinte en nos âmes, je n'entends pas qu'elle se présente toujours à notre pensée, car ainsi il n'y en aurait aucune; mais j'entends seulement que nous avons en nous-mêmes la faculté de la produire ».
(Réponse à la dixième objection de Hobbes).

dell'Etica e della Politica. Ciò che era da un lato principio ontologico e conoscitivo, doveva esser dall'altro principio morale e giuridico. L'idea che l'uomo è per essenza sua un che di assolutamente *prius*, una sostanza autonoma, vale tanto per la gnoseologia quanto per il diritto, ed è applicabile a questo del pari che a quella.

Come adunque la natura umana era divenuta il perno dei nuovi sistemi speculativi, così doveva essa divenire anche il fondamento delle nuove costruzioni giuridiche. Al concetto di una volontà divina, che per sua sola insindacabile autorità istituisce e determina gli ordinamenti sociali, si sostituisce oramai l'altro concetto, che questi ordinamenti debbono avere nella ragione e nella costituzione naturale dell'uomo il loro principio e la loro legge sovrana.

Veniva in tal modo a compiersi la distinzione della Filosofia giuridica dalla Teologia; distinzione che ha un'immensa importanza storica, perchè rese possibile un libero esercizio della ragione intorno al problema dei fondamenti della società e del diritto. La Filosofia giuridica, stata per sì lungo tempo costretta ad edificare sui dati della rivelazione, poteva annunziarsi oramai come scienza autonoma.

È celebre il passo di Grozio, nel quale egli esprime questo fondamentale concetto. Il diritto naturale esisterebbe, egli dice, « *etiamsi daremus non esse Deum, aut non curari ab eo negotia humana* » (1). Si fatto principio, della possibilità di trattare della giustizia sul solo fondamento della ragione, senza implicarvi alcun oggetto di mera fede, era già stato del resto accettato e

(1) *De jure belli ac pacis*, Proleg., § 11.

messo a profitto, in più o meno larga misura, dai numerosi scrittori, che appunto soglionsi designare come i precursori di Grozio.

Esso era suggerito in effetto, oltre che dai generali motivi teoretici dei quali abbiamo toccato testè, dalle mutate condizioni della vita politica; perocchè è legge generale che le stesse esigenze della ragione, che si affermano nei sistemi come deduzioni speculative, si presentano nella realtà come effetto di forze storiche.

L'idea di uno Stato universale, legittima continuazione dell'impero romano, e quella di una chiesa parimente universale, immagine del regno di Dio sulla terra, avevano dominato tutto il medio evo, costituendo per così dire i *poli* della sua complicata storia politica. Ora, coteste idee avevano perduto gran parte della loro antica forza morale; e al posto di esse sorgeva e si attuava l'idea dello Stato laico, limitato nel territorio, ma assolutamente *sovrano* entro i suoi confini, e non soggetto perciò ad alcuna estranea tutela.

Da ciò l'esigenza di una nuova teoria giuridica della sovranità, e di una nuova fondazione di tutto il diritto pubblico. Perno di coteste costruzioni politiche doveva essere, come abbian detto, quel concetto della *natura umana*, che era stato assunto a supremo canone di tutto il rinnovamento intellettuale, e che nel campo specifico del diritto aveva già tutta una tradizione, e ragioni particolarissime di convenienza. Porre nella natura dell'uomo il fondamento ultimo del diritto, secondo l'intuizione greca e romana, era singolarmente opportuno, e assumeva un nuovo significato, nell'ora in cui si trattava di depurare lo Stato dalle infiltrazioni teocratiche del medio evo, e di restaurarlo nel suo carattere di istituto eminentemente *umano*.

Stabilito questo concetto nella dottrina, e confermato dalla realtà storica, un nuovo principio doveva risultarne per consc-

guenza: la distinzione del Diritto, non che dalla Teologia, dalla Morale; con che vuolsi intendere qui sopra tutto il riconoscimento nell'individuo di una sfera di libertà non violabile pur dallo Stato.

Invero, ammesso che lo Stato non ha se non *fini umani*, e la sua esistenza si fonda, non già su una volontà trascendente e una finalità ultraterrena, ma su le esigenze della natura degli individui che lo compongono, ne consegue che la sua attività dovrà essere limitata a ciò che è richiesto dalla convivenza di essi.

La divergenza delle dottrine incomincerà allorchè si vorrà definire in che la natura umana precisamente consista, cioè quali siano gli essenziali fattori antropologici e psicologici della società e del diritto; dalla diversità poi delle dottrine su questo punto discenderanno altre discrepanze, su la più propria forma del governo e i limiti naturali della sua potestà.

Ma intanto resta fissa una serie di principî comuni, che costituiscono i tratti caratteristici della *scuola del diritto naturale*. L'uomo è la *sostanza* d'ogni diritto; l'individuo e le sue connaturate esigenze sono la ragione originaria ed intrinseca degli ordinamenti sociali. La qualità di persona giuridica non proviene all'uomo da un conferimento degli organi statuali, ma al contrario lo Stato ha per suo presupposto il diritto dell'individuo. Il diritto positivo, che si rivela mediante forme e dati esteriori, è pertanto subordinato ad un altro diritto, che ha il suo fondamento nella natura umana, ed è conosciuto direttamente dalla ragione. *Jus naturae cognoscitur ex ratiocinatione animi tranquilli*, come dice stupendamente Tomasio (¹).

(¹) *Fundamenta juris naturae et gentium*, Lib. I, Cap. V, § XXIX.

Noi vediamo così ritradotto in termini giuridici quel principio razionalista, con cui s'era annunciato generalmente tutto il pensiero moderno. La sostanzialità psicologica dell'io corrisponde alla sostanzialità giuridica dell'individuo: ciò che è *a priori* nell'ordine della conoscenza, è anche *a priori* nell'ordine etico-giuridico. E come nella Filosofia generale il maggior problema sarà quindi innanzi la relazione tra la mente e la realtà esteriore, tra il soggetto e l'oggetto, così nella Filosofia giuridica il problema più urgente sarà ormai la relazione tra l'individuo e la società, tra la *posizione subiettiva* del diritto e la sua proiezione o *composizione obiettiva*. Agli antichi sforzi dialettici per definire il rapporto tra la potestà spirituale e la temporale succederà un'altra serie di indagini e di dottrine, intese a definire il rapporto tra i diritti dell'individuo e l'autorità dello Stato. I termini antitetici che occorre di coordinare non sono più chiesa e impero, ma individuo e corpo politico, libertà e legge.

Tale è, per così dire, l'*impostatura* della nuova Filosofia del diritto; che ancora una volta dimostra profondamente connesse la concezione filosofica e quella giuridica della natura umana. L'idea che ogni uomo è per natura soggetto di diritto — affermata solo vagamente e a tratti nella Filosofia greca e nella Giurisprudenza romana; confermata, ma in modo indiretto ed evanescente, dalla dottrina evangelica — si spiega e diviene la base di compiuti sistemi solo nell'età della rinascenza e in quella moderna; appunto allora che il concetto della personalità umana si era analogamente elevato nella gnoseologia e nella metafisica.

Importa bensì avvertire che i sistemi politici e giuridici di cotesto tempo non si annunziano, in generale, come un *quid novum*, nè ripudiano espressamente ciò che era stato fino allora

prodotto; anzi tesoreggiano tutti gli elementi della anteriore dottrina del *jus naturae*, seguendone in molte parti la tradizione. Il profondo rivolgimento operatosi è qui meno appariscente, e, si direbbe, meno *consapevole* che nella Filosofia teoretica e nelle scienze della natura. Le ragioni di ciò sono diverse. Anzi tutto, è pur vero che le dottrine precedenti, non solo dei classici, ma altresì della chiesa, contenevano una miniera di argomenti e di proposizioni intorno al diritto, se non conformi, almeno adattabili alla nuova orientazione del pensiero politico. Da ciò doveva nascere una tendenza a contemperare, spesso anche senza criterio, i riscontri e gli appoggi parziali offerti dalla tradizione colle esigenze e coi fini presenti; una tendenza a rivestire di vecchie formule pure le nuove idee, senza curare se per tal modo il vero senso di queste dovesse rendersi meno chiaro, o andare anche in parte smarrito. Generalmente poi è da notare che le dottrine politiche sono per natura più strettamente legate nel loro sviluppo ai particolari moventi storici, che non le dottrine della Filosofia pura; così che i nuovi principî si spiegano in quelle più lentamente e faticosamente che non in queste. Un nuovo diritto affermato incontra sempre sulla sua via maggiori opposizioni ed ostacoli, che non un nuovo vero speculativo; e un nuovo modo di concepire il mondo politico più difficilmente si instaura *a priori*, che un nuovo modo d'intendere la natura. Le dominanti concezioni giuridiche sono così intimamente intessute colla realtà storica, che una riforma in esse non si può compiere se questa stessa realtà non si modifica o non accenna a modificarsi analogamente; e ciò non può avvenire altro che per gradi. Le nuove dottrine debbono pertanto emergere in più riprese, e comparire in atteggiamenti diversi, secondo le particolari esi-

genze e occasioni storiche, avanti di poter presentarsi e sostenersi come sistema; debbono spesso avanzare per transazioni, e senza annunziarsi sin da principio nel loro vero carattere, stando paghe a portare gradatamente un significato nuovo in formule ed in concetti che ne avevano già uno diverso.

Ciò avvenne appunto nel periodo da noi ora considerato. La scuola del diritto naturale, dalla rinascenza alla rivoluzione francese, ebbe sostanzialmente un contenuto e uno spirito proprio, affatto distinto da quello delle scuole anteriori, e corrispondente al razionalismo subiettivo che dominava nella Filosofia di quel tempo. Tuttavia, essa si rivestì per gran parte delle formule antiche, e, dando aspetto di narrazione storica a ciò che era esigenza razionale, intessè i nuovi postulati giuridici della coscienza individuale risorta sulla trama delle leggende tradizionali intorno allo stato primitivo dell'umanità. Solo a poco a poco, con un processo molto significante e degno di osservazione, si distinse l'indagine storica dalla filosofica, riconoscendosi che altro è l'origine della società, altro il principio della sua giustificazione; e venne pertanto in luce il vero assunto fondamentale della nuova speculazione politica, cioè la costruzione *giuridica* dello Stato, la deduzione dell'autorità del corpo sociale dal principio dei diritti dell'individuo.

Noi non possiamo indugiarci a tratteggiare minutamente questo processo. Ci basti accennare che già nella dottrina di Locke l'elemento razionale prevale su quello genetico, ed appare che ciò che veramente si vuole determinare è il principio di *diritto* e non di *fatto* della società umana. Questa intenzione si dimostra ancora più chiaramente e perfettamente nel sistema di Rousseau. Lo stato di natura e il contratto sociale sono per Rousseau principî regolativi, non fatti storici; cioè sono idee

necessarie per concepire i diritti assoluti ed inalienabili della persona umana. Lo stato di natura è, dic'egli, uno stato « qui n' existe plus, *qui n' a peut-être point existé*, qui probablement n' existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d' avoir des notions justes, pour bien juger de notre état présent » (1). « Il ne faut pas », dic'egli ancora, « prendre les recherches dans lesquelles on peut entrer sur ce sujet pour des *vérités historiques*, mais seulement pour des raisonnements hypothétiques et conditionnels, plus propres à éclaircir la nature des choses qu' à en montrer la véritable origine » (2). Il vero oggetto della speculazione politica di Rousseau è lo *Stato legittimo*, ossia conforme nella sua costituzione al principio della ugual libertà individuale.

Così si preparava nella dottrina il sistema dei diritti dell' uomo e del cittadino, che, già in parte avverato nella costituzione inglese, doveva avere ben tosto la più solenne sanzione politica nelle rivoluzioni d' America e di Francia. La persona umana è concepita, per quel sistema, come il principio ed il fine assoluto d' ogni istituto politico; il diritto di essa è affermato come la ragione immanente e costitutiva d' ogni governo. La libertà di tutti gli uomini e la conseguente loro uguaglianza giuridica son dichiarate la condizione *a priori* della validità delle leggi e della legittimità del potere pubblico. L' individuo giunge pertanto alla *sovranità* nell' ordine del diritto, come la ragione individuale era stata assunta a criterio sovrano del vero.

(1) *Discours sur l' origine et les fondements de l' inégalité parmi les hommes*, Préface.

(2) *Disc. cit*

La Filosofia di Kant rappresenta l'incontro e la sintesi di questi diversi *motivi*, teoretici e pratici, del subiettivismo razionalista. Da un lato essa segna l'elevazione sistematica più compiuta del principio critico cartesiano: per il quale la mente umana ricerca introspettivamente le sue proprie leggi, e trova in se stessa il fondamento *a priori* d'ogni esperienza. Dall'altro lato essa riconosce nella coscienza subiettiva un'assoluta dignità etica, e dichiara l'uomo *fine in se stesso* (Selbstzweck). I diritti essenziali della persona corrispondono per tal modo, nella dottrina politica di Kant, alle prerogative essenziali della ragione, rivelate dalla sua critica gnoseologica.

Ambidue questi capitali elementi si associano ancora, in alta armonia, nel sistema di Fichte, che, connettendosi a quello di Kant, lo prosegue poderosamente e lo supera: L'io è dichiarato da Fichte la *cosa in sè*, il principio assoluto, sì nel rispetto conoscitivo e ontologico, come in quello etico e giuridico.

A questo graduale trionfo della ragione nelle dottrine corrisponde storicamente il progresso degli istituti, la fondazione delle politiche libertà, il riconoscimento ognora più largo dei diritti umani. Lo *Stato di diritto* si erige, avendo per presupposto la coscienza dell'assoluto valore della persona; coscienza acquisita con quel secolare e laborioso processo, del quale abbiamo accennato in breve i tratti maggiori.

Se noi ora volessimo proseguire a tracciare la sintesi delle dottrine dominanti nell'ultimo secolo, ed in ispecie nella sua seconda metà, troveremmo una nuova ed ampia conferma alla nostra tesi: cioè vedremmo tuttavia conservato, in condizioni diverse, quel nesso tra il concetto filosofico e quello giuridico della persona umana, che abbiamo riscontrato sin qui. Noi però

toccheremo appena fuggevolmente di questa parte, sia per non prolungare di troppo il nostro discorso, sia anche perchè crediamo che pochi cenni siano sufficienti a richiamare e contraddistinguere ciò che è proprio del nostro tempo.

Ognuno sa invero come all'idealismo razionalista, stato sino allora predominante, sia succeduta, poco dopo l'inizio del secolo decimonono, una vasta reazione empirica o *positivista*. Abbandonato lo studio delle entità e delle idee per se stesse, si volle, dai più, limitato ogni esame alla realtà fenomenica. Rifiutato il concetto di una *sostanza* psichica, la coscienza umana fu studiata solo nei suoi *dati*, cioè nelle sue estrinsecazioni apparenti nell'esperienza. La personalità psicologica fu così decomposta, e fatta consistere tutta negli accidenti della sua superficie; negandosi espressamente, per es. dal Wundt, che si possa ammettere un'unità sostanziale, un sostrato immanente nella varietà degli atteggiamenti della coscienza. Questa sarebbe solo un « concetto collettivo », designerebbe, cioè, la somma dei differenti processi psichici. Si fatta psicologia empirica, definita argutamente dal Lange « psicologia senz'anima », ha oggi ancora la maggior voga, benchè sia stata confutata pur di recente da parecchi egregi filosofi.

Il Vacherot riferisce che quando il Michelet ebbe a leggere il noto libro del Taine su l'*Intelligence*, esclamò: « Il me prend mon moi! ». In questa semplice esclamazione è, si può dire, tutta una vittoriosa critica di quel metodo, che conduce effettivamente a negare ciò che dovrebb'essere il presupposto e l'oggetto fondamentale della scienza medesima.

La decomposizione empirica della personalità, che si è operata nella Filosofia in generale, ha avuto il suo esatto riscontro nella Filosofia del diritto. Benchè gli istituti giuridici e politici

dell'età nostra siano di fatto, come notammo, ispirati all'idea dei diritti essenziali della persona, che fu il faticato frutto del lungo processo anteriore, e — cosa pure notevole — essi tendano ancora nel loro odierno sviluppo ad attuarla vie più largamente, le teorie dominanti nella Filosofia del diritto sconfessano oggi cotesta idea, e negano la *sostanzialità giuridica* dell'essere umano, come d'altra parte si era negata la sua sostanzialità psicologica. Anche qui si procede per via di *esteriorizzazione*, cioè si riduce l'essere al fenomeno; e si dichiara che il diritto è solo fatto storico relativo, funzione di bisogni e forze mutevoli, non verità obiettiva e costante, conoscibile direttamente dalla ragione. Nè la cosa potrebbe andare altrimenti: chè, se si ammette che la natura umana non esiste come entità, ma solo in atteggiamenti e contingenze concrete, non si potrà ammettere poi un principio giuridico universalmente adeguato e conforme ad essa.

Non più, dunque, un ordine di diritti attinenti all'individuo sol perchè tale, e connaturati con esso; ma solo la serie dei diritti storici positivi, solo i rapporti giuridici regolati da norme vigenti saranno ormai oggetto di studio. La Filosofia del diritto sarà per tal modo spinta ad approssimarsi indefinitamente alla *scienza*, a confondersi, cioè, colla storia o colla dogmatica del diritto; o se pure, memore della sua qualità di Filosofia, vorrà elevarsi a una concezione sintetica del suo oggetto, correrà rischio (avendo smarrito la nozione del diritto come entità obiettiva ed autonoma) d'esser travolta dalla più generale scienza induttiva dei fatti umani — dalla cosiddetta *Sociologia*.

Che così fatte tendenze abbiano luogo effettivamente nella odierna Filosofia del diritto, ognuno che sia alcun poco informato dello stato attuale di essa può riconoscere di leggieri; e appena occorre di rammentare come da molti, più o meno

apertamente, si sia combattuta la sua stessa esistenza scientifica, o volendone ristretto il compito oltre misura, o pretendendo una sua radicale trasformazione, che sarebbe un'abiura del suo passato, o considerandola a dirittura come assorbita da altre discipline più *positive*. Si mosse ad essa, in somma, la stessa guerra che, per ragioni analoghe, si mosse pure alla Filosofia in generale. Tanto più però sono benemeriti coloro — e sono specialmente italiani — che han dedicato gli sforzi del loro ingegno a difendere la gloriosa regina delle scienze giuridiche dagli attacchi inconsulti, sostenendone l'autonomia, e dimostrando la perenne necessità del suo ufficio.

Noi tuttavia non crediamo — ed è questo pure l'insegnamento che ci sembra risulti dalle cose testè rapidamente discorse — che la Filosofia del diritto possa veramente risorgere, e riprendere in tutta la sua pienezza il posto sovrano che le compete, fino a che la Filosofia in generale non sia uscita pur essa dalla crisi che la tormenta.

Che ciò debba fra non molto accadere, non è solo lecito di sperare, ma si può ancora presagire con fondamento. Il pensiero moderno, abbandonandosi al mero esame dei dati esterni, ha troppo dimenticato i presupposti subiettivi di essi; ha troppo dimenticato che la natura è in sostanza una rappresentazione dell'io. La scienza si è trovata così in contraddizione colla coscienza. Sopra tutto i principî etici, pur vivi nell'animo umano, e che per essenza loro son tali da trascendere l'esperienza, si sono trovati abbandonati e delusi dalla concezione esclusivamente empirica e *superficiale* del mondo. Invano la mente umana ha tentato per un certo tempo di *superare* se stessa, immergendosi a capofitto in ciò che era solo una sua proiezione: essa ha dovuto accorgersi finalmente che, così

facendo inseguiva pur sempre la sua propria ombra, e che il principio della spiegazione del tutto non era fuori, ma dentro a sè. Ivi, nel santuario della coscienza, nella costituzione intrinseca del soggetto, deve trovarsi la legge prima dell'essere e del conoscere; ivi, anche, la fonte del dovere e del dritto.

L'età nostra, ancora impregnata d'empirismo e di scetticismo, ha avvertito oramai il bisogno di uscire da una condizione di spirito così disagiata, e di rigenerarsi mercè la critica. La revisione dei concetti fondamentali, la discussione dei metodi, l'esame dei presupposti sono esigenze che si manifestano urgentemente in tutte le scienze. Questo fervore di critica, benchè ancora mal definito nelle sue conclusioni, è già per sè più che un sintomo, e prelude senza alcun dubbio a un rinnovamento nella concezione del mondo, mercè il quale potrà essere superata quella che è stata dianzi ed è ancora la concezione dominante. Non andranno certo, per tale rinnovamento, perduti i frutti delle indagini scientifiche sin qui compiute; bensì essi, e tutti quelli che ad essi si aggiungeranno, saranno filosoficamente integrati dalla maggiore consapevolezza di ciò: che, come l'allargamento dell'angolo visuale non distrugge nè menoma l'unità originaria del punto da cui procedono tutti i raggi, così la mente del soggetto pensante resta necessariamente la condizione e la legge di ogni vero obiettivo, per quanto si possa moltiplicare ed accrescere l'estensione di questo. Nella essenza dell'io si troverà pertanto il principio assoluto, su cui poggiare per una sistematica comprensione dell'universo.

Analogamente, per un'intrinseca connessione, si dovrà allora trovare nella persona umana l'assoluto criterio d'ogni valore, e il *prius* metafisico della verità del diritto. Si dovrà ammettere, sopra la materia dei varî *fatti* giuridici che la storia nel suo

fluire successivamente ci sottopone, una forma concettuale, che ha il suo luogo adeguato nella coscienza, ed è la condizione *a priori* della conoscibilità di quei fatti. Si dovrà ammettere inoltre — ed è questo il criterio del *contenuto* delle determinazioni giuridiche — un'esigenza assoluta della giustizia, la quale, pur rivelandosi solo per gradi nell'esperienza, è idealmente fissa e compenetrata colla natura stessa dell'uomo; di guisa che la ragione, considerando tale natura nella sua piena essenza, può dedurre categoricamente da essa i principî assoluti ed universali del diritto umano, senza attenderne la rivelazione positiva nel campo storico, ma precorrendo e preparando pur questa dove tuttavia manchi.

Certo, il diritto si avvera storicamente attraverso lotte, e nulla è più complicato e laborioso che quel processo, mediante il quale un'idea giuridica passa dallo stato di mera esigenza speculativa a quello di positiva forza sociale; ma la sua verità non comincia da che sia compiuto tale processo, bensì è ad esso anteriore e soprordinata. La lotta per il diritto è, in somma, lotta per un diritto che è *già*; l'esito della lotta potrà farlo riconoscere ed applicare in concreto, non mai farlo diventare ciò che non era.

E qui, o Signori, io pongo termine a questa scorsa preliminare. Vedendo oramai spiegarsi dinanzi l'ardua e lunghissima via da percorrere, il dubbio mi riassume, se le mie povere forze si dimostreranno adeguate all'opera loro assegnata.

Ma un passo di Jean Jacques Rousseau mi sovviene opportunamente. « En des recherches de cette espèce » (dice egli, riferendosi appunto alla nostra scienza) « de grands talents sont moins nécessaires qu'un sincère amour de la justice et un vrai

respect pour la vérité » (1). Questo pensiero mi incoraggia ad assumere l'ufficio mio con fiducia, pure nella consapevolezza dei limiti delle mie forze intellettuali. Di questa cattedra io sento la dignità e l'importanza non solo scientifica, ma anche, e soprattutto, civile. Oltre che ad ornare la mente d'erudizione, essa è destinata, io penso, a suscitare e promuovere fecondamente quel sentimento della giustizia, che è vivo nelle radici dell'essere d'ogni uomo. Più ancora che a sforzi dialettici e a sottigliezze argomentative, essa deve educare gli animi al rispetto profondo e intero del diritto umano, alla diuturna e serena lotta che si richiede per l'avverarsi della giustizia nel mondo. L'esame obiettivo dei fatti storici, degl'istituti e delle dottrine, è bensì necessario, ma più che per sè, come un *mezzo* rispetto a questo che è il fine massimo, non dirò della scienza nostra, ma di tutta la vita. Nell'inspirare a tal fine l'opera mia, ho piena fede di trovare ne' miei uditori un consenso benigno ed una cooperazione volonterosa; io per mia parte vi recherò, oltre che i frutti de' miei modestissimi studi, l'entusiasmo sincero e fervido della mia coscienza morale.

(1) *Émile*. I. V.